



## **Titolo**

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – Ratio

## **Descrizione**

L'art. 20-bis delle NOIF e l'art. 32, comma 5bis, CGS, hanno la finalità di accrescere l'effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche; tale finalità è chiaramente indicata nelle premesse del comunicato ufficiale n. 221/A: “...considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell'ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti...”; le suddette disposizioni - che trovano puntuali corrispondenze in quei settori speciali del diritto societario in cui particolarmente rileva l'intuitus dei nuovi soggetti che accedono alla compagine azionaria, acquisendo partecipazioni eccedenti prefissate soglie di rilevanza – sono dettate a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo, e fanno leva, da una parte, sui generali principi di correttezza, lealtà e probità, di matrice costituzionale (art. 2 Cost.) e di derivazione dagli ordinamenti civile (artt. 1175 e 1375 CC) e sportivo sovranazionale (segnatamente incorporati nel Codice europeo di etica sportiva del 13-15 maggio 1992, il quale fa del fair play un pilastro essenziale della gestione del settore sportivo) e, dall'altra, sul canone di autoresponsabilità che deve orientare la condotta delle società sportive – agevolate dalla maggiore certezza giuridica che impronta il vigente sistema degli obblighi e delle correlate sanzioni – nel loro diuturno relazionarsi con la Federazione.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 43/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Garatti

## **Riferimenti normativi**

art. 32, comma 5-bis, CGS; art. 20-bis NOIF;